



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Esdebitazione del debitore incapiente ex art. 14-*quaterdecies* L. 3/2012 così come modificato dalla l. 18.12.2020 n. 176, depositato in data 11.03.2022 nell'interesse di [REDACTED]

letta la relazione particolareggiata del Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso ODCEC di Bologna, [REDACTED]

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

OSSERVATO CHE

- i ricorrenti hanno congiuntamente presentato l'istanza in esame, ai sensi dell'art. 7-*bis* l. 3/2012, trattandosi di coniugi, conviventi ed il cui sovraindebitamento risulta avere un'origine comune;
- nel loro nucleo familiare rientrano anche due figli minori, entrambi studenti, ed una figlia maggiorenne, disoccupata;
- la recente introduzione dell'art.14-*quaterdecies* della l. 3/2012 consente al "*debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento*".
- i ricorrenti risultano privi di qualsiasi patrimonio economicamente significativo, sia immobiliare che mobiliare, fatti salvi alcuni veicoli che – solo in parte (cfr. integrazione del 12.4.2022) - sono in uso ai ricorrenti e sono a loro carico; trattandosi di beni utilizzati per esigenze lavorative e di cura dei minori possono ritenersi impignorabili;
- gli unici redditi sono rappresentati dallo stipendio di circa euro 1.350,00 mensili percepiti da [REDACTED] (al netto dell'importo di euro 350,00 oggetto di cessione del quinto

dello stipendio) in qualità di dipendente presso una Cooperativa sociale e dall'indennità di disoccupazione riconosciuta a [REDACTED] di circa euro 600,00 mensili, che la stessa percepirà fino al mese di settembre 2022;

- nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi, sono state descritte sia le cause dell'indebitamento e sia la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della loro incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori e la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- gli odierni ricorrenti hanno compiutamente indicato l'elenco dei creditori (con l'indicazione delle somme rispettivamente dovute) ed hanno fornito tutti gli elementi richiesti dal comma III, lett. d) dell'art. 14quaterdecies l. 3/2012, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dichiarando di non avere compiuto negli ultimi cinque anni atti di amministrazione straordinaria del patrimonio diversi da quelli dichiarati nella domanda in esame e già noti al nominato Gestore della Crisi: se ne desume, anzitutto, che – in considerazione delle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata – sussiste pure il requisito di meritevolezza in capo alla coppia di debitori, le cause del cui indebitamento sono riconducibili esclusivamente alla necessità di far fronte ad esigenze di vita, anche derivanti da più gravosi mutamenti della situazione familiare, connesse in particolare alla perdita dell'attività lavorativa;
- ai fini specifici della verifica imposta dal comma V, dell'art.14quaterdecies, giova altresì sottolineare che il “merito” creditizio relativo ai primi due finanziamenti contratti con Compass S.p.A. (in data 5.5.2010) e Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (in data 27.11.2012) non appaiono coerenti con le risorse economiche della coppia, sicché i soggetti finanziatori avrebbe dovuto piuttosto astenersi dall'erogarli a quelle condizioni, sulla base delle considerazioni e del computo elaborati dall'OCC (cfr. integrazione della relazione depositata su richiesta del Tribunale in data 12.4.2022);
- entrambi i soggetti coinvolti sono sostanzialmente privi di qualsiasi patrimonio economicamente significativo – sia immobiliare che mobiliare – salvo per i limitati redditi derivanti dall'attività lavorativa svolta da [REDACTED] (oltre alla temporanea indennità di disoccupazione percepita da [REDACTED]), il cui importo come loro reddito mensile complessivo risulta comunque inferiore alla somma necessaria per le spese del nucleo familiare, secondo un tenore di vita ristretto all'essenziale: in tale quadro, il complesso calcolo del Gestore riguardo l'ISEE del nucleo familiare rileverà quindi per ciascuna delle

dichiarazioni annuali disposte per il futuro, mentre in questa fase ad assumere valore determinante è il mero riscontro – allo stato positivamente acquisito – che i sovraindebitati non abbiano alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all'attualità, oppure secondo una previsione attendibile per il prossimo quadriennio), quale presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente (art.14quaterdecies) rispetto all'ordinaria liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art.14ter l. 3/2012), pur prevalentemente ammessa anche in presenza di soli flussi finanziari;

- i ricorrenti non hanno i requisiti per essere sottoposti alle procedure riservate agli imprenditori commerciali, così come i medesimi durante il quinquennio precedente non hanno utilizzato uno degli strumenti previsti dalla l. 3/2012; non hanno in precedenza beneficiato dell'esdebitazione; non vi è alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, che essi possano offrire ai creditori; Entrambi non risultano avere volontariamente assunto debiti in maniera sproporzionata rispetto alle loro capacità economiche, sicché tali debitori incapienti sono dunque da considerare meritevoli, in assenza di dolo o colpa grave nella loro condotta;
- può dirsi, infine, favorevolmente riscontrata dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode e l'assenza di dolo o colpa grave nella progressiva formazione dello stato d'indebitamento, secondo quanto attestate dall'OCC nei confronti di entrambi i ricorrenti;
- la domanda, pertanto, può essere accolta;

P.Q.M.

visto l'art. 14-*quaterdecies* della L. n. 3/2012,

1. dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di [REDACTED] ed a [REDACTED] i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (11.3.2022), con cessazione dalla data odierna dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;
2. dispone che entro il 30 aprile di ciascuno dei prossimi quattro anni i ricorrenti depositino una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata del Gestore della Crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "utilità rilevanti" da distribuire ai creditori anteriori stessi, con l'obbligo dei suddetti sovraindebitati di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i quattro anni dal presente provvedimento;

3. dispone che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore, ai sensi dell'art. 14quaterdecies, comma VIII, l. 3/2012. – ai due debitori ed a tutti i creditori, a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisandoli che i medesimi possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con atto da trasmettere al Gestore della Crisi o da depositare presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bologna, via Farini n.1;
4. all'esito di tale adempimento, il Gestore della Crisi depositerà con sollecitudine nel fascicolo telematico (rispettando le norme tecniche per la formazione ed il deposito degli atti telematici) la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari;
5. si riserva di disporre eventuale successiva udienza di comparizione, qualora vi siano opposizioni di uno o più creditori tempestivamente presentate;
6. fino al momento in cui il presente decreto non diverrà irrevocabile, in riferimento ai crediti di cui al capo 1) del presente dispositivo, non possono comunque – a pena di nullità – essere iniziate o proseguite azioni esecutive, né darsi corso a sequestri conservativi, né acquisire titoli di prelazione.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Bologna, 22 aprile 2022

Il Giudice

Antonella Rimondini